

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ex art 5 d.Lgs 5/2003 XXX ha convenuto in giudizio YYY concludendo come in atti.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti, con separati atti contestando sotto vari profili, anche procedurali il fondamento della domanda.

Dopo lo scambio delle memorie di rito, rigettate dal giudice relatore le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa esaurita la discussione orale è stata trattenuta in decisione alla udienza collegiale del 9.6.2010.

Il tema della controversia attiene alla pignorabilità o meno delle polizze di assicurazione –Polizza _____, Polizza _____, Polizza _____ e accese dalla convenuta.

Rileva il Collegio con carattere assorbente su tutte le ulteriori questioni dedotte e trattate

- che le Sezioni Unite della S.C. risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul punto hanno stabilito la impignorabilità e inesecutibilità ex art 1923 cod.civ. delle polizze vita considerata "la funzione previdenziale riconoscibile al contratto di assicurazione sulla vita - quale forma di assicurazione privata (pur nelle possibili sue varie modulazioni negoziali) maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali - non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento" (cfr Cass Sez. Unite 2008/8271);
- che peraltro nel caso di specie, secondo gli assunti di parte attrice, le polizze vita acquistate dalla Polizza _____, Polizza _____, Polizza _____ non hanno una funzione previdenziale, nei termini indicati dalla S.C., ma sono "prodotti finanziari a tutti gli effetti che possono essere riscattati in qualsiasi momento e nulla garantiscono per l'assicurato nemmeno il rientro del valore investito il quale, contrariamente a quanto si verifica per le polizze vita "vere" viene assoggettato proprio a quel rischio che, secondo il codificatore, le polizze vita si prefiggono di ovviare";
- che in particolare, secondo parte attrice, la "finalità perseguita dalle stesse non è certo solamente quella di garantire i familiari di chi stipula il contratto dall'evento morte del pater familias ma anche quella di dare seguito ad un investimento";
- che gli assunti di parte ricorrente sono fondati dovendosi in effetti ritenere che nel caso, pur avuto riguardo alle caratteristiche miste del prodotto in questione, si sia in realtà presenza di un investimento finanziario certamente non volto, almeno in via principale, a soddisfare bisogni di natura previdenziale principalmente "legati ai bisogni dell'età post lavorativa o derivante dall'evento morte di colui che percepisce reddito dei quali anche altri si avvalga" (così nella citata sentenza della S.C.), non potendosi non evidenziare in proposito che nel caso il premio viene corrisposto con versamento unico (tipico degli investimenti finanziari e diversamente da quanto avviene per le polizze previdenziali che prevedono il versamento periodico di un premio) mentre il prodotto _____ ha una durata fissa di 6 anni e 4 mesi (diversamente dalla Polizza _____ che è una polizza che dura per tutta la vita) e quindi certamente atipica rispetto a forme di tutela previdenziale;
- che inoltre i prodotti in esame prevedono una redditività esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario, per la polizza _____ al valore dell'indice azionario Dow Jones e per la Polizza _____

_____ al rendimento del fondo; redditività che può quindi anche mancare in caso di negatività dei riferimenti finanziari: ciò che determinerebbe una perdita per il sottoscrittore considerato che le polizze garantiscono sì la restituzione del capitale nominale (in caso di premorienza dell'assicurato il massimo tra il premio versato e il capitale assicurato al momento del decesso, per XXX, elemento comunque non decisivo siccome previsto anche in investimenti di carattere pacificamente finanziario, ma al netto dei costi di gestione e quindi in misura comunque inferiore all'ammontare del capitale versato, impoverito anche dal fenomeno inflattivo: ciò che appare chiaramente incompatibile con "lo strumento, (che in ragione appunto della sua funzione previdenziale il divieto sub art. 1923 cod.civ è volto a presidiare) della assicurazione sulla vita, quale forma di assicurazione privata (pur nelle possibili sue varie modulazioni negoziali) maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali";

- che può quindi ritenersi dall'esame dei prodotti in esame che essi assolvano più a funzioni di investimento finanziario di capitali che alla funzione di una tutela previdenziale (che, proprio per le sue finalità, deve porsi come obiettivo minimo almeno quello della conservazione integrale del capitale), ciò peraltro anche in adesione a condivisibile orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui "le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario"- quali pacificamente quelle accepite dalla XXX "rientrando nella sfera delle nuove forme di investimento, rivelano un forte legame con il sistema dell'intermediazione finanziaria di tal che, a differenza delle classiche polizze vita, non nascono secondo le esigenze personali di un cliente, quanto piuttosto nell'ambito di una vera e propria operazione di emissione e prevedono un premio versato in unica soluzione o secondo un piano d'accumulo" (così Trib. Salerno 6.10.2008 citata dalla difesa di parte attrice).

Deve conseguentemente ritenersi la pignorabilità delle Polizze _____ e della Polizza _____, indicate in atti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Accerta e dichiara la pignorabilità delle Polizze _____ e della Polizza _____ come meglio indicate in atti;

condanna i resistenti alla rifusione in favore della attore delle spese del giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 3895,98 di cui euro 61,98 per spese euro 1334,00 per diritti e euro 2500,00 per onorario oltre rimborso forfetario cassa e Iva come per legge.

Parma 11.6.2010